

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 33-1880

Approvazione delle "Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte". Revoca D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI

DGR 33-1880/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione delle "Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte". Revoca D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018.

A relazione di: Riboldi, Marnati

Premesso che:

la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" all'art. 7 detta la disciplina delle Agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA), demandando al comma 2 alle regioni il compito di disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività;

la Legge Regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. detta la disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), prevedendo in particolare all'art. 18 che la Giunta regionale assicuri l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 4, consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva;

il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

all'art. 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici e delle zoonosi. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «One-Health» nella sua evoluzione «Planetary Health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla citata legge 28 giugno 2016, n. 132 (SNPA), concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

Richiamate:

la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 12-2524 dell'11 dicembre 2020 con cui è stato recepito sul territorio regionale il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP) approvato con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 127/CSR del 6 agosto 2020 che, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale nonché dei nuovi LEA, in continuità con il PNP 2014-2019, propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari preposti alla salute umana e a quella animale e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio One-Health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali;

la D.G.R. n. 16-4469 del 29 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025, che fissa obiettivi, strategie e azioni per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, anche attraverso interventi sulle principali situazioni di esposizione a fattori ambientali che possono impattare sulla salute e mediante il consolidamento della rete regionale integrata Ambiente e Salute, con l'elaborazione di programmi di attività intersettoriali e di interazione, tra le altre cose, tra il Servizio Sanitario Regionale e ARPA Piemonte;

la D.G.R. n. 23-7841 del 4 dicembre 2023 per il perseguimento del fine primario di garantire l'intersettorialità e il coinvolgimento dei soggetti le cui politiche hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima, assicurando l'approccio integrato One-Health nella sua evoluzione «Planetary Health» nonché per attuare politiche di prevenzione primaria, con la quale è stato istituito il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) di cui fanno parte, in una logica di Rete, le Direzioni regionali Sanità, Agricoltura e Cibo, Ambiente, Energia e Territorio, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, le ASR, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e ARPA Piemonte;

la D.G.R. n. 11-7072 del 20 giugno 2023 con cui è stato approvato il Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027, nel quale sono individuati i laboratori di riferimento tra cui rientra ARPA Piemonte, che è stata coinvolta nella programmazione delle attività di campionamento e controllo ufficiale degli alimenti e che collabora per la piena integrazione delle informazioni e delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale con le attività di controllo ufficiale sulle filiere agroalimentari.

Dato, altresì, atto che:

la D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali e l’Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA). Revoca della D.G.R. 18 maggio 2009, n. 17 – 11422”, ha aggiornato, nel proprio Allegato A, le schede relative a protocolli integrati di attività già approvate con la D.G.R. 18 maggio 2009, n. 17, nella quale venivano analizzate puntualmente, sulla base di evidenze scientifiche, l’interdipendenza tra i beni salute e ambiente ed evidenziato come il coordinamento degli esperti di salute pubblica, di sicurezza alimentare e dell’ambiente costituisca la strategia vincente per affrontare i problemi di sanità pubblica;

la D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018 “Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte - Modifica della scheda n. 3 “Amianto” approvata con D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e definizione di successivi adempimenti” ha stabilito, tra l’altro, la modifica del quadro di interventi relativi alla gestione delle problematiche legate alla presenza di amianto;

successivamente, in esito all’applicazione continua del protocollo e a seguito di numerose modifiche normative intervenute, si è manifestata la necessità di apportare, ai fini del coordinamento delle attività di ARPA Piemonte e delle Aziende Sanitarie Regionali, ulteriori rettifiche di rilievo alla quasi totalità delle schede. Tra le altre, è emersa in particolare l’esigenza di intervenire sulla scheda n. 3 “Amianto” per ciò che concerne la valutazione dello stato di degrado di manufatti esterni diversi dalla coperture in cemento-amianto e la bonifica di origine antropica;

a tal fine, con D.G.R. n. 43-7341 del 31 luglio 2023 sono stati individuati gli obiettivi di attività del Direttore Generale di ARPA Piemonte, tra i quali rientra l’obiettivo n. 4 di “Aggiornamento delle Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (D.G.R. n.7-4000 del 3 ottobre 2016 e D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018) e dei contenuti dell’accordo tra la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte per la definizione dei protocolli di intervento in relazione alle attività di controllo svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali (D.D. 169 del 15 marzo 2010), anche ai fini di garantire l’adeguata interazione con il “Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (SRPS) in un’ottica “One health” nella sua evoluzione “Planetary health”.

Preso atto che con nota prot. n. 116840/2023 del 28/12/2023, il Direttore Generale di ARPA Piemonte ha trasmesso alle Direzioni regionali Sanità e Ambiente, Energia e Territorio la proposta di aggiornamento delle Linee guida sopra citate.

Dato atto che la Direzione regionale Sanità e la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio insieme ad ARPA Piemonte e con il supporto del Comitato di Direzione Amianto, di cui alla D.G.R. n. 64-3574 del 19 marzo 2012 e D.D. n. 275 del 18 aprile 2012, preso atto della nota di cui sopra, hanno provveduto, nell’ambito di una serie di incontri da ultimo in data 13 gennaio 2025, ad aggiornare il documento recante “Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte”, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

il citato documento contiene le schede che disciplinano puntualmente le competenze dei diversi

soggetti amministrativi, individuando il titolare del singolo endoprocedimento in cui sono articolati i diversi ambiti di attività.

Ritenuto opportuno:

approvare il documento recante “Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte”, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente revocare la D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e la D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018;

demandare alla Direzione regionale Sanità ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e ai relativi Settori, per le rispettive competenze e in accordo tra loro, il compito di aggiornare, con propria determinazione, il documento allegato A) di cui sopra, qualora l'aggiornamento costituisca mero adeguamento tecnico imposto dalle normative europee, nazionali e regionali.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, in quanto i costi delle attività disciplinate dal presente provvedimento risultano già inclusi nella quota di finanziamento assegnata annualmente ad ARPA Piemonte.

Visti:

il Decreto Legislativo 20 dicembre 1992, n. 502;
la legge 28 giugno 2016, n. 132;
il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
il DPCM 12 gennaio 2017;
la Legge Regionale n. 3/2015 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 18/2016 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016;
la D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018;
la D.G.R. n. 12-2524 dell’11 dicembre 2020;
la D.G.R. n. 16-4469 del 29 dicembre 2021;
la D.G.R. n. 11-7072 del 20 giugno 2023;
la D.G.R. n. 43-7341 del 31 luglio 2023;
la D.G.R. n. 23-7841 del 4 dicembre 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare le “Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte”, secondo il documento allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente revocare la D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e la D.G.R. n. 35-7738 del 19 ottobre 2018;
- 2) di demandare alla Direzione regionale Sanità ed alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e ai relativi Settori, sulla base delle rispettive competenze ed in accordo tra loro, il compito di aggiornare, con propria determinazione, il documento allegato A) di cui sopra, qualora l'aggiornamento costituisca mero adeguamento tecnico imposto dalle normative europee, nazionali e regionali;
- 3) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1880-2025-All_1-ALLEGATO_A_def.pdf

1.

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte

Premessa

Le schede disciplinano puntualmente le competenze dei diversi soggetti amministrativi (*Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) Piemonte*) individuando il titolare del singolo endoprocedimento in cui sono articolati i diversi ambiti di attività.

Per tutti gli ambiti non specificamente dettagliati, potrà essere richiesto un supporto operativo di ARPA Piemonte nel caso di interventi che necessitano di attrezzature e/o competenze specifiche non disponibili nell'Azienda Sanitaria Regionale. Salvo specifici accordi con ARPA Piemonte, le semplici attività di campionamento rimangono a carico delle Aziende Sanitarie Regionali mentre tutte le attività di laboratorio sono in capo ad ARPA Piemonte, nel rispetto della programmazione regionale e dell'organizzazione dell'Agenzia.

Scheda n. 1 - ACQUA

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo acque destinate al consumo umano	D.M. 26/03/91; D.Lgs.15/02/2016 n.28. DM 02-08-2017 D.LGS. N.18 del 23.02.2023	Codice ARPA D1.01 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; dà comunicazione urgente di valori non conformi; emette rapporto di prova con valutazione di conformità. Condivide le basi dati per l'alimentazione del sistema Informativo Regionale	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi. In caso di non conformità adotta i provvedimenti congrui al caso ed effettua eventuali ulteriori prelievi per verificare il ripristino della qualità delle acque.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.
2	Controllo acque di pozzi e sorgenti da destinare all'approvvigionamento idropotabile.	D.M. 26/03/91; D.Lgs.15/02/2016 n.28. DM 02-08-2017 D. Lgs. 18/2023	Codice ARPA D1 .01 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; emette rapporto di prova con valutazione dei risultati, se richiesta. Condivide le basi dati per l'alimentazione del Sistema Informativo Regionale.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue nell'arco di un anno 4 sopralluoghi e 4 prelievi stagionali al punto di captazione; in seguito ai risultati ispettivi e a quelli analitici dell'ARPA, rilascia il certificato di idoneità all'uso potabile; in caso di non conformità prescrive le misure correttive e gli adeguamenti strutturali necessari.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.
3	Controllo acque superficiali da destinare all'approvvigionamento idropotabile	Direttiva 2000/60/CE D.lgs. 152/2006 D.Lgs. 28/2016 DM 02-08-2017 D. Lgs. 18/2023	Codice ARPA D1 .30 Esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; emette rapporto di prova con valutazione dei risultati, se richiesta. Condivide le basi dati per l'alimentazione del Sistema Informativo Regionale.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue, in caso di nuove derivazioni, nell'arco di un anno, sopralluoghi e prelievi mensili; sulla base dei risultati analitici ARPA, l'ASL competente per territorio invia alla Direzione Sanità della Regione Piemonte la proposta di classificazione delle acque in una delle categorie previste dalla normativa. Il competente settore della Direzione Sanità predispone la Determinazione Dirigenziale (D.D.) di classificazione ai fini del trattamento per la potabilizzazione e la comunica al Comune, all'ASL e alla Direzione Ambiente. Il Dipartimento di Prevenzione provvede inoltre ai campionamenti annuali per la verifica della classificazione attribuita alle acque superficiali già in uso sulla base delle D.D. esistenti.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. NOTA: questo monitoraggio delle acque da destinare all'approvvigionamento idropotabile (aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano cioè Aree Protette, come definite dalla Direttiva 2000/60/CE) rappresenta un dettaglio, relativo a questo utilizzo specifico della risorsa, del monitoraggio sulla qualità dei corpi idrici che ARPA esegue ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs.152/2006 e dei decreti attuativi successivamente emanati.
4	Controllo acque di piscina	Accordo Stato-Regioni del 16/1/2003	Codice ARPA D1 .03 Esegue analisi chimiche e microbiologiche; dà comunicazione urgente valori non conformi; emette rapporto di prova con valutazione di conformità.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi. In caso di non conformità prescrive le misure correttive e gli adeguamenti strutturali necessari.	Accorda Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010.
5	Controllo su matrici ambientali per la ricerca di legionella	Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 07.05.2015 (79/CSR)	Codice ARPA D1.33 In presenza di caso di legionellosi: ARPA esegue analisi, emette rapporti di prova; su specifica richiesta concorre alla valutazione dei protocolli di monitoraggio, autocontrollo e bonifica ed alla valutazione dei rischi ed alla adozione di misure di prevenzione e controllo dagli inquinamenti riscontrati. In vigilanza d'iniziativa delle ASL: ARPA esegue analisi, emette rapporti di prova. In entrambi i casi ARPA interviene , su richiesta delle ASL, in situazioni di particolari complessità per il campionamento di matrici specifiche.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO In presenza di caso di legionellosi: Il Dipartimento di Prevenzione, ove ritenuto necessario esegue campionamento che trasmette ad ARPA, esegue inchiesta epidemiologica, invia notifica alla Regione e scheda per la sorveglianza speciale a Regione, Ministero della Salute e ISS, attiva laboratorio ARPA per controlli ambientali. In vigilanza d'iniziativa: Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi che trasmette ad ARPA	DGR 74-3812 del 04.08.2016 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 07.05.2015 (79/CSR)
6	Controllo acque minerali, di sorgente e termali	Circolare Min.San.n.17 del 13/09/1991; Circolare Min.San.n.19 del 12/05/1993; DM 11/09/2003; D.lgs. 176/2011; D.M. 10/02/2015; D. lgs. 27/21; Circolare Min. San. prot.n. 15997 del 08/06/2016. D.Lgs. 28/2016 DM 02-08-2017	Codice ARPA D1.02 Per quanto riguarda le acque minerali e di sorgente, esegue prelievi alle sorgenti congiuntamente ai tecnici del Dipartimento di Prevenzione; esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; emette rapporti di prova con valutazioni di conformità, In caso di non conformità dà comunicazione urgente con trasmissione del rapporto di prova al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Per quanto riguarda le acque minerali e di sorgente, il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi alle sorgenti congiuntamente ai tecnici ARPA; esegue prelievi agli impianti di imbottigliamento e di campioni imbottigliati; in seguito a segnalazione di ARPA e in caso di irregolarità degli stabilimenti riferisce alla Regione e predispone atti amministrativi e giudiziari; se del caso attiva il Sistema di Allerta nei confronti del Nodo Regionale.	Accordo Sanità Regione Piemonte - ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15.03.2010. La competenza in merito al coordinamento del controllo: - delle acque minerali e di sorgente è in capo al Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare - delle acque termali è in capo al Settore regionale Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari .
7	Valutazioni per aree di rispetto dei pozzi e sorgenti ad uso idropotabile Redazione di parere di natura preventiva rispetto all'individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione (pozzi, sorgenti e acque superficiali) che	D.M. 26/03/91; L.R. 29/12/2000 n. 61; Accordo Stato-Regioni 12/12/2002; D.Lgs.152/2006 D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R e s.m.i. D.Lgs. 18/2023	Codice ARPA B1.07 Formula eventuali osservazioni a seguito di esame della documentazione trasmessa dal proponente (Egato) in merito alla perimetrazione delle aree di rispetto; esegue valutazione dell'ubicazione dei centri di pericolo potenziale di inquinamento delle falde censiti dal proponente ed eventuale sopralluogo di verifica di quanto dichiarato; esegue eventuali sopralluoghi congiunti con Dipartimento di Prevenzione per verifica del territorio e valutazioni congiunte. Dà indicazioni degli eventuali interventi di messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il SIAN, ai sensi dell'art. 8 DPGR 15/R del 11/12/2006 – All. D, emette un parere riferito al giudizio di potabilità e all'andamento storico della qualità delle acque captate. Il SISP, in coordinamento con il SIAN, si esprime in funzione del certificato di idoneità all'uso parere di propria competenza in merito alla localizzazione delle opere di presa; eventuali sopralluoghi congiunti con Dipartimento Territoriale ARPA per verifica del territorio e valutazioni congiunte.	D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R D.P.G.R. 09/02/2015 n. 2/R

	forniscono acque per il consumo umano in relazione alla presenza di centri di rischio localizzati sul territorio.				
8	Autorizzazioni allo scarico all'interno dell'area di rispetto di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano.	D.Lgs. 18/2023, D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R D.P.G.R. 09/02/2015 n. 2/R L.R. 25/21 Art. 74 (PFAS)	Codice ARPA B1.05 Fornisce supporto tecnico alle Province nei procedimenti di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche urbane o industriali e allo spandimento di effluenti di allevamento.	Valutazione dell'ASL qualora i punti di scarico o i manufatti si trovassero all'interno dell'area di rispetto di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano.	D.G.R. 23/06/2015, n. 39-1625
9	Controllo acque di balneazione	Direttiva 2006/7/CE e normativa nazionale conseguente (D.lgs. n. 116 del 30/05/2008 e D.M. 30/03/2010)	Codice ARPA B3.16/D1.10 Esegue prelievi e analisi per la classificazione delle zone e per la verifica del rispetto dei valori limite. In caso di risultati non conformi, dà comunicazione al Comune e per conoscenza all'ASL ed alla Direzione Sanità per emissione dell'ordinanza di divieto balneazione ed esegue ispezioni e campionamenti con analisi suppletive. Nel corso della stagione balneare inserisce i dati analitici nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (N.S.I.S.) che alimenta il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute. Sulla base dei dati del monitoraggio viene effettuata la classificazione quadriennale (profilo). Esegue monitoraggio dei cianobatteri e ricerca di tossine dando comunicazione al Comune in caso di superamento delle soglie individuate dalla normativa per eventuale emissione dell'ordinanza di divieto di balneazione ed avviando un monitoraggio di controllo della fioritura in atto fino al termine della stessa. Emette a stagione balneare conclusa il Report annuo sulla Qualità delle acque di balneazione. Su richiesta dell'Assessorato alla Sanità ed eventualmente dell'Assessorato Ambiente prepara piano risanamento in caso di non balneabilità.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Settore Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare-emanava Determina Dirigenziale annuale per le zone utilizzabili ai fini balneari e la invia al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio (Settore Tutela delle acque) e ai Comuni.	NOTA: questo monitoraggio delle acque destinate alla balneazione (Aree Protette, come definite dalla direttiva 2000/60/CE), rappresenta un dettaglio, relativo a questo utilizzo specifico della risorsa, del monitoraggio generale sulla qualità dei corpi idrici che ARPA esegue ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs. 152/2006 e dei Decreti attuativi successivamente emanati.

Scheda n. 2 - ALIMENTI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA)	Reg. (CE) n. 178/2002 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 625/2017 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e s.m.i.; Reg. (CE) n. 2023/2006 e s.m.i.; Reg. (UE) n. 10/2011 e s.m.i.; Reg. (UE) n. 284/2011; D.M. 21/03/1973 e s.m.i.; DPR 23/08/1982 n. 777 e s.m.i.; D.M. 18/02/1984 e s.m.i.; D.M. 04/04/1985 e s.m.i.	Codice ARPA D1.14 Esegue analisi di MOCA prima del contatto con alimenti con test di cessione e determinazione della migrazione (globale e/o specifica); emette rapporto di prova con valutazione di conformità laddove siano previsti limiti di legge. In caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato (segnalando modalità e termini per l'eventuale richiesta di revisione di analisi) e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predispone atti amministrativi e giudiziari di competenza.	Accordo Sanità Regione Piemonte- ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15/03/2010

Scheda n. 3 - AMIANTO

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	NOTE
1	Controlli gestione amianto di origine antropica	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96 L. 257/92 s.m.i.; DPR 8/8/94; D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; L.R. 30/2008 DGR 40-5094 del 18 dicembre 2012 (Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici); DGR n. 25-6899 del 18/12/2013; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA B5.09 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO NEI SEGUENTI AMBITI: RIFIUTI, SITI DISMESSI CON PRESENZA DI MCA (Materiali Contenenti Amianto), COPERTURE Esegue attività connesse al controllo dell'amianto con finalità ambientali, comprensive delle valutazioni sullo stato di conservazione delle coperture in fibrocemento. ALTRI MANUFATTI ESTERNI La valutazione dello stato di degrado di manufatti esterni è effettuata sulla base di appositi criteri definiti dalla Regione in sede di Comitato di Direzione Amianto ovvero di Giunta Regionale. Esegue inoltre le valutazioni dei dati rilevati a seguito di monitoraggi ambientali e le caratterizzazioni iniziali dei siti in cui è presente amianto.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO: COPERTURE SISP Valutazione dei piani di manutenzione e controllo e adozione degli eventuali provvedimenti necessari. Valutazione indice di esposizione delle coperture in cemento-amianto. ALTRI MANUFATTI ESTERNI La valutazione dello stato di esposizione di manufatti esterni è effettuata sulla base di appositi criteri definiti dalla Regione in sede di Comitato di Direzione Amianto ovvero di Giunta Regionale ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO (SISP /SPRESAL) Altre attività di controllo secondo la seguente suddivisione: - in luoghi di lavoro (e relative pertinenze) ove siano addetti lavoratori come definiti dall'art. 2 d.lgs 81/2008 qualora il lavoratore operi in spazi a diretto contatto con il manufatto (competenza Spresal); - in luoghi di lavoro (e relative pertinenze) ove siano addetti lavoratori come definiti dall'art. 2 d.lgs 81/2008 qualora il lavoratore <u>non</u> operi in spazi a diretto contatto con il manufatto (competenza SISP); - per edifici ad uso civile abitazione (e relative pertinenze), compresi magazzini, box auto, luoghi di ritrovo e locali di attività a cui non siano addetti lavoratori di cui all'art. 2 d.lgs. 81/2008 che operino in spazi a diretto contatto con il manufatto (competenza SISP) .	
2	Bonifica da amianto di origine antropica	D.M. 06/09/94; D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto)	Codice ARPA B5.11 Esegue attività di monitoraggio ambientale in area non confinata esterna all'area di cantiere. Partecipa, inoltre, alla definizione di azioni in caso di superamento dei valori di riferimento di fibre di amianto aerodisperso riguardanti i monitoraggi ambientali in aree non confinate esterne al cantiere Su richiesta ed in contesti di particolare complessità o rilevanza, definiti e quantificati con criteri condivisi a livello regionale, supporta l'ASL anche in campo nell'esecuzione delle attività strettamente correlate all'ambito di cantiere. Non rientrano in tali attività quelle non di competenza di Arpa quali valutazione di Piani di Lavoro, collaudi cantiere, ispezioni visuali.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO IN AMBIENTE CONFINATO E NON CONFINATO NELL'AREA DI CANTIERE. Esegue tutte le attività strettamente correlate all'ambito di cantiere: valutazione dei piani di lavoro e, ove previsto, ispezione e collaudo cantiere, restituibilità. È competente nella definizione di azioni in caso di superamento dei valori di riferimento di fibre di amianto aerodisperso riguardanti i monitoraggi ambientali in aree non confinate esterne al cantiere.	
3	Fornitura di servizi di prova su campioni in massa contenenti amianto	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/06 s.m.i.; DPR 120/17 (DM 161/12 per opere approvate nel periodo di validità) DGR 40/12 DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA D1.11 Esegue attività analitica specialistica su campioni in massa su richiesta	Richiede attività analitica specialistica su campioni in massa in caso di vigilanza	
4	Fornitura di servizi di prova su materiale particellare stratificato	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto)	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su materiale particellare stratificato su richiesta	Richiede attività analitica specialistica su materiale particellare stratificato in caso di vigilanza	
5	Fornitura di servizi finalizzati alla restituibilità	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto) D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; D.G.R. n. 28-5326 del 10 luglio 2017	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su richiesta per i SIN di Casale Monferrato e Balangero. Effettua controlli a campione su richiesta delle 12 ASL piemontesi con particolare riferimento ai soggetti incaricati della determinazione di concentrazione di fibre aerodisperse. Ai fini della piena attuazione dell'Accordo del 7 maggio 2015 può fornire supporto alle ASL a seguito della definizione di un protocollo operativo condiviso a livello regionale.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Valuta i piani di lavoro; valuta l'efficacia dell'intervento ed emette certificato di restituibilità.	
6	Cantieri in presenza di amianto naturale	D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DPR 120/17 L.R. 30/2008 DM 161/12 DCR n. 14-1010 del 14/2/20 DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto)	Codice ARPA B5.09 Esegue attività di controllo sugli aspetti connessi con la gestione delle terre e rocce da scavo. Valuta i piani di monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aerodisperse. Valuta le modalità di campionamento ed analisi per la ricerca di amianto in terre e rocce. Partecipa alla definizione di azioni in caso di superamento dei valori di riferimento di fibre di amianto aerodisperso riguardanti i monitoraggi ambientali in aree non confinate esterne al cantiere	Esegue tutte le attività strettamente correlate all'ambito di cantiere. È competente nella definizione di azioni in caso di superamento dei valori di riferimento di fibre di amianto aerodisperso riguardanti i monitoraggi ambientali in aree non confinate esterne al cantiere	

Scheda n. 4 - ARIA

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo emissioni in atmosfera Controllo sorgenti emissioni in atmosfera e relativi processi produttivi	D.lgs. 152/06 e s.m.i. Valutazioni ai sensi del RD 1265/34 (TULLSS) art. 217 D.G.R. 26 ottobre 2017, n. 42-5805 D.G.R. 14 settembre 2018, n. 29-7538 D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916 D.C.R. 27 giugno 2023 n. 284-15266 D.D.14 agosto 2024, n. 653 D.G.R. 14 settembre 2018, n. 29-7538 D.G.R. 21 maggio 2021, n. 10-3262 D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i.	Codici ARPA A3.07, A1.01,-A3.13, B5.05 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO. Effettua il controllo: • su sorgenti emissioni in atmosfera convogliate e diffuse; in presenza di reimmissione di effluenti negli ambienti di lavoro potrà essere coinvolto lo SPRESAL; • dei processi produttivi: prelievo di campioni, rilievo di informazioni in campo, misure in campo, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche, segnalazione ipotesi di reato.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica. Può essere necessario un momento di confronto tra ASL, ARPA e Comune per la valutazione della problematica.	
2	Autorizzazioni emissioni in atmosfera	D.lgs. 152/06 s.m.i. Valutazioni ai sensi del RD 1265/34 (TULLSS) art. 218	Codice ARPA B1.13, B2.07, B2.01, B2.02, B1.22 Supporto tecnico agli Enti competenti nei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera, anche all'interno di autorizzazioni integrate o uniche	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente fornisce parere all'Autorità Competente	
3	Gestione segnalazioni odori	D.lgs. 152/06 e s.m.i. D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 L.R. 43/2000 Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" Il campo di applicazione integra gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e le attività soggette a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui derivino o possano derivare emissioni odorigene così come attività diverse da quelle suddette cui sono attribuibili problematiche olfattive	Codice ARPA A3.07, B5.05 Inoltre al Comune delle segnalazioni pervenute, supporto al Sindaco in merito all'opportunità di indire il tavolo di confronto, supporto tecnico agli Enti per gestione segnalazioni, valutazioni in campo (misure e campionamenti, con determinazione di concentrazione di molecole odorose e di odore con olfattometria dinamica), elaborazione questionari di valutazione molestie olfattive e valutazione della tollerabilità del disturbo, relazione tecnica conclusiva, segnalazione eventuali ipotesi di reato	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente verifica l'attendibilità e la significatività delle segnalazioni giunte, partecipa al tavolo di confronto, condivide le attività da intraprendersi e si esprime sulla pericolosità delle concentrazioni di molecole aeriformi	Si fanno salve le indicazioni contenute nella nota della Regione Piemonte, Settore Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 14503/DA20.01 del 21/04/2008 in relazione all'accoglimento ed alla gestione degli esposti nei confronti delle esalazioni di canne fumarie dalle cucine di ristoranti ed affini

		che coinvolgono significative porzioni di territorio o di popolazione.			
4	Gestione segnalazioni di molestia dovuta all'utilizzo di prodotti fitosanitari		Codice ARPA B5.05 Interviene a supporto del Dipartimento di Prevenzione anche attraverso misure e campionamenti in campo di molecole aeriformi eventualmente connesse all'utilizzo del prodotto fitosanitario	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione verifica l'attendibilità e la significatività delle segnalazioni, richiede eventualmente il supporto di ARPA, ove opportuno richiede i provvedimenti all'Autorità Sanitaria competente	

Scheda n. 5 - FITOSANITARI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controlli su prodotti fitosanitari	D.P.R. 290/2001 Reg. (UE) 625/17 D.L.vo 27/2021	Codice ARPA D1.17 Esegue analisi chimiche su formulati. In caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'Autorità Competente che ha disposto il campionamento, per le azioni di competenza.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; comunica eventuali non conformità analitiche all'operatore; predispone atti amministrativi e giudiziari di competenza.	
2	Controlli sulle acque superficiali e sotterranee interessati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	D.lgs. 152/2006; DGR n. 30-8495 del 01/03/2019 DGR 258-25537 del 20 dicembre 2022 Dlgs. 150/2012; Decreto 22/01/2014 (PAN)	Codice ARPA B306 Gestisce la rete di monitoraggio regionale che, in funzione dei risultati ottenuti, supporta l'aggiornamento del piano di Tutela delle Acque e, nello specifico dei fitosanitari, delle disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità e per la riduzione dei prodotti fitosanitari nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	

Scheda n. 6 - IGIENE EDILIZIA

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Valutazioni per procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 (Sportello Unico Attività Produttive-SUAP)	DPR 380/2001; RD 1265/34 (TULLSS) art. 220; RD 1265/34 (TULLSS) artt. 216 e 217 (industrie insalubri); DPR 160/2010.	Codice ARPA B1 Esegue valutazioni di tutti gli aspetti ambientali dei progetti presentati attraverso esame documentale e sopralluoghi; redige relazione tecnico-scientifica da indirizzarsi al SUAP per la conclusione degli iter autorizzativi.	Emette parere igienico-sanitario sulla base anche del contributo ARPA, fatti salvi i protocolli operativi dei SUAP.	

Scheda n. 7 - IGIENE LAVORO

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Pareri o relazioni tecniche su richiesta (igiene industriale) o su progetto di iniziativa della Direzione Regionale Sanità – rischio chimico	D.lgs. 195/2006; D.lgs. 52/97; D.lgs. 25/2002; L 123/2007; D.lgs. 81/2008. Regolamento (CE) N.1907/2006 e Regolamento (CE) N.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio	Codice ARPA B1.21 B5.24 Effettua, su richiesta del Dip. di Prevenzione ASL (SPRESAL) le valutazioni di esposizione dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai rischi chimici. Effettua sopralluoghi, misure in campo, prelievo campioni e determinazioni analitiche. Predisporre ed invia relazioni tecniche e pareri su aziende e/o comparti nell'ambito del piano regionale di prevenzione, di piani di comparto o dei Piani Mirati di Prevenzione.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di vigilanza e controllo e richiede attività analitica specialistica.	DGR 64-6577 dell'8/7/2002; DGR n. 30-1995 del 16/01/06 Linee guida regionali; DPR 128/1959: per le attività estrattive, qualora non presente un servizio di reperibilità, ASL svolge un intervento di constatazione dello stato dei luoghi al momento dell'incidente e lo comunica alla Polizia mineraria al fine del proseguimento dell'indagine.
2	Pareri o relazioni tecniche su richiesta (igiene industriale) o su progetto di iniziativa della Direzione Regionale Sanità – rischio fisico	D.lgs. 195/2006; D.lgs. 52/97; D.lgs. 25/2002; L 123/2007; D.lgs. 81/2008.	Codice ARPA B1.21 B5.24 Effettua, su richiesta del Dip. di Prevenzione ASL (SPRESAL) le valutazioni di esposizione dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai rischi fisici. Effettua sopralluoghi, misure in campo, prelievo campioni e determinazioni analitiche. Predisporre ed invia relazioni tecniche e pareri su aziende e/o comparti nell'ambito del piano regionale di prevenzione, di piani di comparto o dei Piani Mirati di Prevenzione.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di vigilanza e controllo e richiede attività analitica specialistica	DGR 64-6577 dell'8/7/2002; DGR n. 30-1995 del 16/01/06 Linee guida regionali; DPR 128/1959: per le attività estrattive, qualora non presente un servizio di reperibilità, ASL svolge un intervento di constatazione dello stato dei luoghi al momento dell'incidente e lo comunica alla Polizia mineraria al fine del proseguimento dell'indagine.
3	Pareri o relazioni tecniche su richiesta (igiene industriale) o su progetto di iniziativa della Direzione Regionale Sanità – rischio biologico	D.lgs. 195/2006; D.lgs. 52/97; D.lgs. 25/2002; L 123/2007; D.lgs. 81/2008.	Codice ARPA B1.21 B5.24 Effettua, su richiesta del Dip. di Prevenzione ASL (SPRESAL) le valutazioni di esposizione dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai rischi biologici. Effettua sopralluoghi, misure in campo, prelievo campioni e determinazioni analitiche. Predisporre ed invia relazioni tecniche e pareri su aziende e/o comparti nell'ambito del piano regionale di prevenzione, di piani di comparto o dei Piani Mirati di Prevenzione.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di vigilanza e controllo e richiede attività analitica specialistica	DGR 64-6577 dell'8/7/2002; DGR n. 30-1995 del 16/01/06 Linee guida regionali; DPR 128/1959: per le attività estrattive, qualora non presente un servizio di reperibilità, ASL svolge un intervento di constatazione dello stato dei luoghi al momento dell'incidente e lo comunica alla Polizia mineraria al fine del proseguimento dell'indagine.

Scheda n. 8 - IMPIANTISTICA

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Omologazione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	Direttive Comunitarie ATEX (ATmosphere EXplosive) 94/9/CE, 1999/92/CE, 2014/34/UE; D.P.R. 126/98; D.P.R. 462/01; D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; D.lgs. 19 maggio 2016 n. 85.	Codice ARPA A4.02 È TITOLARE DEL PROCEDIMENTO Esegue le omologazioni ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 462/01 su richiesta dei datori di lavoro.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro.	
2	Controlli e supporto di secondo livello in materia di impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.	D.P.R. 462/01; D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	Codice ARPA A4.02 LIMITATAMENTE AI CONTROLLI È TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Esegue attività di controllo in materia di impianti elettrici, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche mediante sopralluoghi e accertamenti documentali. SUPPORTO ALLE ASL: Dieto specifica richiesta, ovvero a seguito di infortunio, supporta il personale ASL nella valutazione della sicurezza di impianti elettrici ed impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Effettua sopralluoghi, rilievi e misurazioni in campo, analizza documentazione tecnica, predispone ed invia relazioni tecniche e pareri.	LIMITATAMENTE AL SUPPORTO DI SECONDO LIVELLO L'ASL E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole in caso di non conformità predispone atti amministrativi e giudiziari .SUPPORTO DI II LIVELLO: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, può ricorrere al supporto tecnico specialistico di ARPA nella valutazione della sicurezza di impianti elettrici, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.	
3	Controlli e supporto di secondo livello di attrezzature ed insiemi a pressione	D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 93; Decreto 1° dicembre 2004 n. 329; D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Alt. VII); Decreto 11 aprile 2011.	Codice ARPA A4.03 LIMITATAMENTE AI CONTROLLI È TITOLARE DEL PROCEDIMENTO. CONTROLLI: esegue attività di controllo sulle attrezzature e sugli insiemi a pressione per valutarne lo stato di efficienza e manutenzione mediante sopralluoghi e accertamenti documentali. SUPPORTO ALLE ASL: dietro specifica richiesta, ovvero a seguito di infortunio, supporta il personale ASL nella valutazione della sicurezza di attrezzature ed insiemi a pressione. Effettua sopralluoghi, rilievi e misurazioni in campo, analizza documentazione tecnica, predispone ed invia relazioni tecniche e pareri.	LIMITATAMENTE AL SUPPORTO DI SECONDO LIVELLO E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di accertamenti con esito sfavorevole. in caso di non conformità predispone atti amministrativi e giudiziari SUPPORTO DI II LIVELLO: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, può ricorrere al supporto tecnico specialistico di ARPA nella valutazione della sicurezza di attrezzature ed insiemi a pressione.	
4	Controlli e supporto di secondo livello su apparecchi di sollevamento	D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93; Decreto 1° dicembre 2004 n. 329; D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (All. VII); D.Lgs 17/2010; Decreto 11 aprile 2011.	Codice ARPA A4.05 LIMITATAMENTE AI CONTROLLI E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: esegue attività di controllo sugli apparecchi di sollevamento per valutarne lo stato di efficienza e manutenzione mediante sopralluoghi e accertamenti documentali. SUPPORTO ALLE ASL: dietro specifica richiesta, ovvero a seguito di infortunio, supporta il personale ASL nella valutazione della sicurezza di apparecchi di sollevamento. Effettua sopralluoghi, rilievi e misurazioni in campo, analizza documentazione tecnica, predispone ed invia relazioni tecniche e pareri.	LIMITATAMENTE AL SUPPORTO DI SECONDO LIVELLO E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di accertamenti con esito sfavorevole. in caso di non conformità predispone atti amministrativi e giudiziari SUPPORTO ALLE ASL: Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, può ricorrere al supporto tecnico specialistico di ARPA nella valutazione della sicurezza di apparecchi di sollevamento.	sono fatte salve le competenze SpreSAL nei luoghi di lavoro. Le prestazioni sono rese alle ASL in conformità alla procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163/27 del 09/11/2006 e s.m.i.
5	Controlli e supporto di secondo livello in materia di sicurezza degli impianti termici.	D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; DPR 74/2013; DM 30/09/2015; DM 37/08; DM 1/12/1975	LIMITATAMENTE AI CONTROLLI È TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Esegue attività di controllo in materia di sicurezza degli impianti termici mediante sopralluoghi e accertamenti documentali. SUPPORTO ALLE ASL: dietro specifica richiesta, ovvero a seguito di infortunio, supporta il personale ASL nella valutazione della sicurezza degli impianti termici. Effettua sopralluoghi, rilievi e misurazioni in campo, analizza documentazione tecnica, predispone ed invia relazioni tecniche e pareri.	LIMITATAMENTE AL SUPPORTO DI SECONDO LIVELLO E' TITOLARE DEL PROCEDIMENTO CONTROLLI: Nel caso di accertamento con verbali ad esito negativo viene emesso il divieto d'uso ed è effettuata segnalazione all'autorità preposta. Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di verifiche con esito sfavorevole negli ambienti di lavoro. SUPPORTO ALLE ASL: il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, può ricorrere al supporto tecnico specialistico di ARPA nella valutazione della sicurezza degli impianti termici.	sono fatte salve le competenze SpreSAL nei luoghi di lavoro. Le prestazioni sono rese alle ASL in conformità alla procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163/27 del 09/11/2006 e s.m.i.

Nota : ARPA può svolgere inoltre su richiesta attività di supporto di secondo livello in favore degli enti locali e/o dell'A.G.

Scheda n. 9 - RADIAZIONI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Valutazioni su impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti	D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (D.lgs. 241/2000, D.lgs. 257/2001); Legge Regionale 5/2010; DPGR 23/07/2012 n. 6/R.	Codice ARPA B1.02 Esprime pareri a Enti che emettono autorizzazioni (Prefetture, ASL, tramite gli organismi tecnici o alla Regione che fornisce pareri al competente Ministero	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO limitatamente agli impieghi di categoria B e di tipo medico-sanitario. Presiede gli organismi tecnici.	
2	Monitoraggio radioattività ambientale	D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (D.lgs. 241/2000, D.lgs. 257/2001, L.39/2002). Legge Regionale 5/2010	Codice ARPA B3.09 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio delle matrici ambientali e alimentari attraverso il prelievo di campioni, analisi e relazioni tecniche.	ASL esegue campionamenti di alimenti e acque potabili; Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 23-6389 del 19/01/2018 e per ISIN ai sensi dell' art. 152 del D.Lgs. 101/2020.
3	Sorveglianza radiazioni ionizzanti connessi al sito sede di Impianti ciclo nucleare	D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (D.lgs. 241/2000, D.lgs. 257/2001, L.39/2002). Legge Regionale 5/2010	Codice ARPA B5.12, B3.18 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale all'esterno dei siti sedi di impianti del ciclo nucleare.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica	Attività svolta da Arpa per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 23-6389 del 19/01/2018
4	Controllo radon	D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. (D.lgs. 241/2000, D.lgs. 257/2001, L.39/2002). Legge Regionale 5/2010	Codice ARPA B5.06 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio del radon negli edifici e nelle scuole, finalizzato alla mappatura della Regione.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di rischio sanitario emerso nel corso del monitoraggio. Inoltre richiede il supporto in caso di attività di vigilanza sulla tematica specifica	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 23-6389 del 19/01/2018
5	Controllo emissioni radiazioni non ionizzanti da impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti	L.R. 19/2004; D.lgs. 259/2003; D.P.C.M. 8/7/2003; L. 36/2001	Codice ARPA A3.03 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Effettua sopralluoghi per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione. Esegue misure ed emette relazioni tecniche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica. Inoltre richiede il supporto in caso di attività di vigilanza sulla tematica specifica	Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro.
6	Monitoraggio campi elettromagnetici	L. 36/2001; D.P.C.M. 8/7/2003; L.R. 19/2004.	Codice ARPA B3.14 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue monitoraggio su base regionale delle sorgenti ELF e RF con esecuzione misure e redazione di relazioni tecniche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica. Inoltre richiede il supporto in caso di attività di vigilanza sulla tematica specifica	Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro.
7	Sorveglianza fonti di rischio radiologico non riconducibili ai siti nucleari	D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. ; Legge Regionale 5/2010	Codice ARPA B5.18 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue attività di monitoraggio e controllo fonti di rischio radiologico con prelievo campioni, analisi e relazioni tecniche.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	Attività svolta da ARPA per la Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 23-6389 del 19/01/2018
8	Indagini su sorgenti di radiazione ottica naturale e artificiale	D.M. n. 110/2011; D.M. n. 206/2015; Legge Regionale n. 31/2000	Codice ARPA B5.20 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Misure di inquinamento luminoso, previsione dell'indice UV e monitoraggio regionale della radiazione UV. Esegue misure e attività di controllo su lampade abbronzanti su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASL	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione ASL (SISP) in caso di non conformità, limitatamente alle emissioni UV da apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, predispone gli atti di competenza.	Raccomandazione OMS "Global Solar UV Index"

Scheda n. 10 - RIFIUTI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti	DIR 2012/19/UE; DIR 2008/98/CE; DIR 94/62/CE; DIR 1999/31/Ce Dec 2000/532/CE Reg. UE 1357/2014; L. 125/2015; D.lgs. 49/2014; D.lgs. 152/2006; D.lgs. 209/2003; D.lgs. 36/2003; D.M. 148/98; D.M. 5/02/98; D.M.161/2002; L.R. 7/2012; L.R. 1/2018	Codice ARPA A3.06 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di controllo sugli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attraverso sopralluoghi, verifica documentale, misure in campo, prelievo e analisi di campioni. In particolare svolge controlli di cui al comma 3 ter articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 relativamente alle autorizzazioni rilasciate "caso per caso" adottati, riesaminati o rinnovati delegati da ISPRA	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	
	Valutazione elaborati di progetto su impianti di trattamento e smaltimento rifiuti	DIR 2012/19/UE; DIR 2008/98/CE; DIR 94/62/CE; DIR 1999/31/Ce Dec 2000/532/CE Reg. UE 1357/2014; L. 125/2015; D.lgs. 49/2014; D.lgs. 152/2006; D.lgs. 209/2003; D.lgs. 36/2003; D.M. 148/98; D.M. 5/02/98; D.M.161/2002; L.R. 7/2012; L.R. 1/2018	Codice ARPA B1.08 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Fornisce supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti in merito all'istruttoria dei progetti di gestione dei rifiuti sottoposti ad autorizzazione in base al D.lgs. 152/2006. Esprime parere di competenza in sede Conferenza dei Servizi o di riunioni tecniche, per i diversi elaborati progettuali presentati dai proponenti. La titolarità del procedimento è in capo all'Ente che autorizza. Esprime parere obbligatorio e vincolante nei casi previsti al comma 3 articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 previa richiesta formale da parte dell'Autorità Competente per territorio. Inoltre, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, nell'ambito dell'iter istruttorio degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 213 del D.lgs.152/06), le Agenzie sono chiamate ad esprimere parere anche con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.	Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi	
3	Valutazione siti per smaltimento carcasse animali in caso di malattie infettive	Reg. (CE) 1069/2009; Reg. (UE) 142/2011.	Arpa, su segnalazione e/o richiesta, supporta le ASL nell'individuazione del sito e rilascia parere per le implicanze di carattere ambientale.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esprime parere per provvedimenti dell'autorità sanitaria.	
4	Controllo e pareri in materia di ripristino ambientale e riutilizzo di terre e rocce da scavo	DIR 2008/98/CE; Dec. 2000/532/CE; Reg. (UE) 1357/2014; L. 125/2015; D.lgs. 152/2006; D.M.161/2012; D.M. 5/02/98; D.M. 06/09/94; L. 257/92; DPR 8/8/94; D.lgs. 81/2008; DPR 120/2017	Codice ARPA A3.14 B1.23 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di controllo in materia di ripristino ambientale e, più in generale, di riutilizzo di terre e rocce da scavo sia come sottoprodotti, sia come recupero di rifiuti; il controllo prevede sopralluoghi, verifica documentale, misure in campo, prelievo e analisi di campioni. Supporto tecnico per analisi compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio autorizzazione, con eventuali sopralluoghi e campionamenti	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica dovuti alla presenza di amianto, in modo che si possa esprimere sia sulle modalità operative da adottare in cantiere per la tutela della salute dei lavoratori, sia su eventuali pericoli per la salute pubblica.	

Scheda n. 11- RUMORE

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo rumore Controllo impatto acustico di sorgenti emissive identificate	L. 447 del 26/10/95; D.P.C.M. 14/11/97; D.M. del 16/03/98; L.R. 52/2000.	Codice ARPA B5.22 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue verifiche strumentali su richiesta di Enti locali i SISP anche in seguito a esposti. Esegue ispezioni, rilievi, misure, analisi, rapporti di prova, relazioni, contestazioni, violazioni.		Sono fatte salve le competenze SPRESAL nei luoghi di lavoro.
2	Valutazione di impatto e di clima acustico Valutazione di relazioni previsionali di impatto e di clima acustico, determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e valutazione dei piani comunali di risanamento acustico	L. 447 del 26/10/95; L.R. 52/2000; D.P.C.M. 5/12/1997.	Codice ARPA B1.04 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Rilascia valutazione di compatibilità acustica da indirizzarsi al SUAP e all'ASL competenti per territorio, se necessario eseguendo controlli, ispezioni, rilievi, misure, analisi, rapporti di prove e relazioni.	Recepisce valutazioni di impatto e clima acustico quando dovuto.	D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 (impatto acustico) D.G.R. 46- 14762 del 14/02/2005 (clima acustico) D.G.R. 85- 3802 del 6/8/2001 come modificata con D.G.R. 30-3354 del 11/07/2006 (classificazione acustica comunale)
3	Monitoraggio acustico Caratterizzazione inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto Valutazione disturbo da vibrazioni in ambiente abitativo	L. 447 del 26/10/95; L.R. 52/2000; D.M. 31/10/97; D.P.R. 459/98; D.P.R. 142/04; UNI 9614.	Codice ARPA B3.15 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue verifiche strumentali a supporto di Enti Locali anche in seguito a esposti. Esegue rilievi, misure, analisi, rapporti di prova, relazioni.		

Scheda n. 12 - SCARICHI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo scarichi idrici. Controllo scarichi industriali e impianti di depurazione recapitanti in acque superficiali.	D.lgs. 152/2006; DM 7 aprile 2006 D.Lgs. 18/2023, L.R. 25/21 Art. 74 (PFAS) D.G.R. 60-5220 del 14 giugno 2022	Codice ARPA A3.04 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Controlla scarichi industriali e impianti di depurazione e comunica, propone o richiede provvedimenti agli Enti competenti qualora ravvisi superamento dei limiti tabellari o irregolarità in fase di vigilanza. Esegue: prelievo campioni, rilievo informazioni in campo, misure in campo, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche. segnalazioni ipotesi di reato, sanzionamento illeciti amministrativi.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	DGR n. 39-1625 del 23/06/2015
2	Controllo utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e del digestato da impianti di biogas e spandimento dei fanghi di depurazione. Controllo degli effluenti zootecnici di origine agricola e del digestato di impianti di biogas e dei fanghi di depurazione.	D.lgs. 152/2006; DM 19/04/99; D.lgs. 99/92; Regolamento regionale 10/R/2007; DM 7 aprile 2006. D.C.R. 27 giugno 2023 n. 284-15266 D.D. 14 agosto 2024, n. 653	Codice ARPA A3.13 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Effettua controlli sui soggetti autorizzati allo spandimento di fanghi in agricoltura; fornisce supporto a Provincia o Comune in fase di autorizzazione di impianti di depurazione o spandimento liquami da allevamento. Esegue: verifica requisiti, rilievo informazioni in campo, prelievo campioni, analisi, emissione rapporti di prova e relazioni tecniche, sanzionamento illeciti amministrativi.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di inquinamenti in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica.	

Scheda n. 13 - SUOLO E BONIFICHE

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Controllo contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Ex D.M. 471/99; D.lgs. 152/06, parte IV e VI; L.R. 42/00; L.R. 9/2007 art. 43. D.lgs. 152/06, parte IV; L.R. 42/00; L.R. 9/2007 art. 43.	Codice ARPA B5.03 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue indagini su siti potenzialmente contaminati dalla presenza degli inquinanti previsti dalle normative ambientali finalizzate ad accertare il superamento dei limiti normativi e/o accertare il rischio concreto ed attuale di superamento mediante sopralluoghi, richiesta messa in sicurezza materiali, eventuale richiesta ripristino, smaltimento materiali inquinanti e/o attivazione procedure per bonifica.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	
2	Valutazione di elaborati di progetto	D.lgs. 152/06.	Codice ARPA B1.03 Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi, per i diversi elaborati progettuali presentati dai soggetti proponenti relativamente a messa in sicurezza d'emergenza, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario (relativamente agli aspetti ambientali legati alla presenza e al trasporto delle sostanze contaminanti di cui al D.lgs.152/2006), progetto preliminare di bonifica, progetto operativo di bonifica, piani di monitoraggio.	Esprime parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi, per i diversi elaborati progettuali presentati dai soggetti proponenti (relativamente a messa in sicurezza d'emergenza, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario relativamente agli aspetti sanitari legati alle caratteristiche tossicologiche delle sostanze contaminanti e valutazioni circa situazioni di contaminazione che possono interessare fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano), progetto operativo di bonifica, piani di monitoraggio.	
3	Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati	D.lgs. 152/06, parte IV; L.R. 42/00; L.R. 9/2007 art. 43.	Codice ARPA B6.12 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Controllo della corretta esecuzione di quanto previsto dai progetti approvati ai sensi del D.lgs. 152/06, mediante sopralluoghi, campionamenti, analisi per la ricerca di contaminanti, rapporti di prova, relazioni; valutazione dei dati analitici prodotti dai soggetti proponenti mediante analisi su campioni di controllo.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica.	
4	Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica	D.lgs. 152/06, parte IV; L.R. 42/000 L.R. 9/2007 art. 43 D.M. 46/2019	Codice ARPA B6.13 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Esegue controllo della corretta esecuzione ed ultimazione della bonifica sulla base dei progetti approvati ai sensi del D.lgs. 152/06, esecuzione di analisi a campione dei suoli e delle acque oggetto di bonifica e di analisi specialistiche. Accerta il livello di qualità raggiunto nelle diverse matrici ambientali in conseguenza delle attività di bonifica attraverso prelievo ed analisi di campioni. Con riferimento ai procedimenti avviati ai sensi del D.M. 46/2019, supporta, per il profilo di competenza, l'amministrazione certificante la conformità degli interventi attuati rispetto al progetto approvato.	Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene informato in caso di potenziali pericoli per la salute pubblica. Con riferimento ai procedimenti avviati ai sensi del D.M. 46/2019, fornisce il supporto tecnico all'amministrazione competente ai fini del rilascio della certificazione della conformità degli interventi attuati rispetto al progetto approvato.	
5	Gestione procedimenti di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione	D.M. 46/2019 L.R. 42/2000 L.R. 9/2007, art. 43	A seguito della trasmissione, da parte del soggetto interessato, dell'autocertificazione di cui al comma 4, art. 3 del D.M. 46/2019, collabora con l'Autorità competente per gli opportuni controlli, e ne trasmette gli esiti alle amministrazioni competenti Supporta l'amministrazione competente nella disamina dei documenti di valutazione del rischio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza al fine di definire l'esito del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 46/2019	A seguito della trasmissione, da parte del soggetto interessato, dell'autocertificazione di cui al comma 3 4, art. 3 del D.M. 46/2019, collabora con l'Autorità competente attiva per gli opportuni controlli, e ne trasmette gli esiti alle amministrazioni competenti A seguito della comunicazione da parte del soggetto interessato di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 46/2019 e nelle more della trasmissione della valutazione del rischio, stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC Supporta l'amministrazione competente nella disamina dei documenti di valutazione del rischio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza al fine di definire l'esito del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 46/2019	

Scheda n. 14 - REACH E CLP E COSMETICI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Attuazione di progetti di iniziativa della Direzione Regionale Sanità (REACH E CLP)	Regolamento (CE) n. 1907/2006; Regolamento (CE) n. 1272/2008; Legge 6 aprile 2007, n. 46; DM 22/11/2007; D.lgs. 133 del 14 settembre 2009; D.lgs. 186 del 27 ottobre 2011; Accordo SR Rep Att. n. 88/CSR del 7 maggio 2015; Accordo Rep. SR Att. N. 181/CRS del 29 ottobre 2009. Regolamento (CE) n. 2081/2020 che ha modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019	Codice ARPA D1.28 e D1.36 Arpa collabora nell'ambito del Nucleo Tecnico Regionale REACH-CLP (NTR) alle seguenti attività: - Ispezioni per la verifica degli adempimenti previsti presso i diversi attori della catena di approvvigionamento; - attività di formazione per il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali. Arpa inoltre svolge determinazioni analitiche su sostanze, miscele e articoli per la verifica del rispetto delle restrizioni e delle corrette autoclassificazioni	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Svolge attività di vigilanza e controllo e organizza le attività di formazione sulla tematica.	DGR 16 marzo 2010 n. 30-13526; DGR 19 dicembre 2011 n. 28-3146; DGR 22 dicembre 2014 n. 31-805.
2	Fornitura di servizi di prova su prodotti cosmetici	Regolamento (CE) n. 1223/2009 e s.m.i.; D.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204. DM 27/9//2018	Codice ARPA D1.07 Esegue analisi chimiche e microbiologiche; emette rapporto di prova con valutazione di conformità, laddove siano previsti limiti di legge; in caso di non conformità dà comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato (segnalando modalità e termini per l'eventuale richiesta di revisione di analisi) e al Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti successivi.	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Dipartimento di Prevenzione esegue sopralluoghi e prelievi; in caso di non conformità predispone atti amministrativi di competenza e le necessarie segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.	Accordo Sanità Regione Piemonte- ARPA Piemonte D.D. n. 169 del 15/03/2010

Scheda n. 15 - EMERGENZE AMBIENTALI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Gestione emergenze ambientali	D.lgs. 152/06 smi Decreto legislativo 1/2018 (codice della Protezione Civile) e s.m.i. D.Lgs 105/2015	Codice B5.05 È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Si definisce emergenza ambientale un evento che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria, suolo e che, per l'ampiezza dei fenomeni e dei rischi di contaminazione dell'ambiente, richiede l'intervento immediato di strutture operative e di mezzi disponibili presso ARPA che effettuano interventi di protezione ambientale. L'emergenza ambientale può essere un'emergenza a sé stante o può costituire uno specifico aspetto di un'emergenza di più ampio impatto e può coinvolgere aspetti di salute pubblica. In tale ambito, ARPA fornisce supporto all'Autorità Sanitaria Locale e al Dipartimento di Prevenzione effettuando misure e campionamenti su matrici ambientali anche presso recettori sensibili in modo da valutare eventuali criticità per la salute pubblica.	In caso di emergenze ambientali in cui si ravvisino potenziali pericoli per la salute il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente viene coinvolto nelle fasi successive per la definizione delle misure da adottare.	Le emergenze ambientali sono correlate ad eventi incidentali di origine antropica, che possono essere imprevedibili nel tempo e nella localizzazione, o ad eventi di origine naturale (sismi, alluvioni, frane...) che interagiscono con infrastrutture antropiche e possono determinare emergenze di tipo ambientale.

Scheda n. 16 - SORVEGLIANZA SANITARIA ATTRAVERSO ANALISI AMBIENTALI

	Ambito di attività	Riferimenti normativi	ARPA	SANITÀ	Note
1	Sorveglianza sanitaria attraverso analisi di matrici ambientali	Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021	Su eventuale richiesta del SSR, effettua il monitoraggio sistematico delle matrici ambientali maggiormente rappresentative al fine di determinare la presenza e le tendenze evolutive di fattori d'interesse per la salute umana (ad esempio virus o altri patogeni) secondo protocolli concordati con l'Autorità Sanitaria	È TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Il Servizio Sanitario Regionale può chiedere l'attivazione di studi su matrici ambientali per attività di sorveglianza sanitaria.	